



Lo statuto di Bracciano

Uno statuto è la redazione scritta delle norme che disciplinano la vita sociale e politica di una comunità. La comunità, istituzione di origine medievale, si configurava come persona giuridica e rappresentava formalmente la popolazione di un luogo, gestendo le funzioni pubbliche e le risorse collettive.

In genere le comunità di più antiche origini avevano statuti risalenti al medioevo.

Tra il Cinque ed il Seicento molti signori degli stati italiani concessero nuovi statuti alle loro comunità: insieme alla facoltà di esercitare la giustizia lo statuto rappresentava per il signore uno strumento di potere, con il quale regolava e controllava ogni aspetto della vita delle comunità del suo Stato.

Intorno alla metà del Cinquecento il cardinale Giulio Ascanio Sforza di Santa Fiora, tutore di Paolo Giordano I Orsini, aveva concesso lo statuto ad alcune terre degli Orsini tra cui, nel 1552, a Bracciano. Gli statuti dello Stato di Bracciano, la cui struttura è simile a quella di altri statuti laziali dello stesso periodo e che sono redatti sul modello di quello di Campagnano, costituiscono un insieme completo di norme che regolavano in maniera uniforme ed esaustiva i vari aspetti della vita delle comunità dello Stato, accentuando il carattere unitario del dominio Orsini. Essi definivano l'ordinamento amministrativo e regolavano il commercio, l'edilizia, l'igiene pubblica e tutto quanto fosse necessario alla vita civile e politica delle comunità.

Bracciano era nel XVI secolo un comune rurale, in cui l'attività prevalente era l'agricoltura. Lo statuto, diviso in quattro libri, è scritto in latino.

Nel ***Liber primus civilium*** è definita l'organizzazione politica ed amministrativa della città; vi sono descritte tutte le magistrature cittadine ed i loro compiti.

Nel ***Liber secundus extraordinarium*** sono raccolte un'insieme di norme riguardanti il commercio, l'edilizia, l'osservanza delle festività, i pesi e le misure e molti altri aspetti che offrono uno spaccato della vita quotidiana di Bracciano nel XVI secolo.

Alcune norme riguardavano, ad esempio, l'igiene pubblica: ogni primo sabato del mese tutti gli abitanti dovevano pulire il tratto di strada davanti alla loro casa; questa operazione in estate veniva fatta ogni settimana.

Il ***Liber tertius damnorum datorum*** (danno dato) riguarda i danni arrecati da persone e, soprattutto, da animali a coltivazioni, piante, alberi, raccolti e quant'altro avesse a che fare con l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse del territorio. Si tratta di una materia di grande importanza in un comune rurale, nel quale i danneggiamenti di fondi e colture provocati da animali altrui erano all'ordine del giorno e causavano parecchi conflitti tra gli abitanti.

Alcuni ufficiali comunali, i *vallati* ed i *custodes segetum*, erano addetti specificamente alla custodia dei campi e dei raccolti; essi avevano l'obbligo di denunciare chi fosse stato scoperto ad arrecare danni. Le pene da infliggere per i danni arrecati erano stabilite fin nei minimi dettagli. Particolarmente dannosi erano i maiali, per i quali la normativa statutaria era severissima: se un maiale veniva trovato a danneggiare una vigna "piena", cioè non ancora vendemmiata, esso poteva essere ucciso dal padrone della vigna danneggiata: metà del maiale spettava al padrone della vigna e metà alla curia baronale.

Dalle pene relative ai danni dati si ricava quali fossero le maggiori colture a Bracciano: vigneti, canneti (dai quali si ricavano le canne con le quali si sostenevano le viti), cereali, alberi da frutto, lino e canapa, orti.

Il ***Liber quartus criminalium*** disciplina la materia criminale e penale, definendo i reati e le relative pene. L'amministrazione della giustizia era di esclusiva competenza delle corti del signore: i magistrati che rappresentavano la comunità (priori o massari) non avevano alcuna potestà giurisdizionale, neanche in materia di danno dato.